



COMUNE DI CORIANO

Provincia di Rimini

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE
PROCEDURE SOTTO SOGLIA DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE A NORMA DEL D.LGS. N. 36/2023**

(approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 19/08/2024)

INDICE

CAPO I

DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

- Art. 1 – Regole generali
- Art. 2 – Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia
- Art. 3 – Divieto di frazionamento
- Art. 4 – Principio di rotazione e deroghe
- Art. 5 – Deroga all'obbligo di rotazione
- Art. 6 – Rotazione negli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000
- Art. 7 – Controllo dei requisiti

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 8 – Abrogazioni
- Art. 9 – Entrata in vigore e pubblicità

CAPO I
DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Art. 1
Regole generali

1. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sotto soglia, purché i lavori, forniture e servizi da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.
2. Nel primo atto della procedura prescelta il RUP, dopo apposite verifiche istruttorie, deve dare atto dell'assenza del suddetto interesse transfrontaliero certo. Qualora detto interesse venga riscontrato si procederà mediante procedura ordinaria sotto soglia (aperta, ristretta, competitiva con negoziazione).
3. Alle procedure negoziate sotto soglia europea e agli affidamenti diretti si applicano, se non derogate dalla Parte I del Libro II (articoli da 48 a 55) del D.Lgs. 36/2023, le disposizioni del codice dei contratti.
4. Eventuali procedure aperte sotto soglia indette in caso diverso da quello di cui al precedente comma 2, dovrà essere accompagnata da adeguata motivazione.

Art. 2
Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia

1. Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel codice dei contratti pubblici ed in particolare, sono svolte nel rispetto dei principi:
 - a) del risultato, che impone, alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti, l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
 - b) di fiducia, che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione;
 - c) dell'accesso al mercato, che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
 - d) interpretativo ed applicativo, in forza dei quali le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
 - e) di buona fede e tutela dell'affidamento, che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
 - f) di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, in base ai quali la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;

- g) di auto-organizzazione amministrativa, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea;
- h) di autonomia contrattuale, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge;
- i) di conservazione dell'equilibrio contrattuale, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
- l) di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice;
- m) di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Inoltre, le procedure sotto soglia sono improntate al rispetto dei principi:

- a) di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- d) di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- e) di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- f) di sostenibilità energetica e ambientale, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- g) di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Art. 3

Divieto di frazionamento

1. Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 14 del codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione

all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

Art. 4

Principio di rotazione e deroghe

1. Il Comune di Coriano si impegna a rispettare il principio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente.
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia svolte: quella in corso, e quella immediatamente precedente e comporta, salvo le deroghe illustrate nel presente regolamento, il divieto di affidare o aggiudicare ad operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto.
4. Il comune di Coriano ai sensi dell'art. 49 comma 3 Dlgs 36/2023 ripartisce gli affidamenti nelle seguenti fasce di valore.

I Forniture

Fascia	Importo
A1	fino a € 4.999,99;
B1	pari a € 5.000,00, sino a € 20.000,00
C1	pari a € 20.000,01 sino a € 39.999,99
D1	pari a € 40.000,00, sino alla soglia determinata dalla Commissione europea per gli affidamenti diretti
E1	alla soglia determinata dalla Commissione europea per gli affidamenti diretti fino alla soglia determinata dalla Commissione europea per gli affidamenti sopra soglia

II Servizi

Fascia	Importo
A2	fino a € 4.999,99;
B2	pari a € 5.000,00, sino a € 20.000,00
C2	pari a € 20.001,00 sino a € 39.999,99
D2	pari a € 40.000,00, sino alla soglia determinata dalla Commissione europea per gli affidamenti diretti
E2	alla soglia determinata dalla Commissione europea per gli affidamenti diretti fino alla soglia determinata dalla Commissione europea per gli affidamenti sopra soglia

2. Per quanto riguarda gli appalti dei servizi sociali ed assimilati (di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014) si aggiungono, a quelle sopra elencate, le seguenti:

Fascia	Importo
F2	Dalla soglia dei servizi ordinari sino a € 500.000,00
G2	pari a € 500.000,01 sino alla soglia determinata dalla Commissione europea per l'affidamento sopra soglia (Allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE)

III Lavori

Fascia	Importo
A3	sino a € 39.999,99
B3	da € 40.000,00 sino alla soglia determinata dalla Commissione europea per gli affidamenti diretti
C3	dalla soglia determinata dalla Commissione europea per gli affidamenti diretti ad € 499.999,99
D3	da € 500.000,00 sino a € 999.999,99
E3	da € 1.000.000,00 sino alla soglia determinata dalla Commissione europea per gli affidamenti sopra soglia

3. Per le aree merceologiche si rinvia all'Allegato n. 1 del presente regolamento.

In tali casi il divieto di affidamento o aggiudicazione si applica in riferimento a ciascuna fascia e quindi la rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico e nella medesima fascia di valore economico.

5. In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui venga espletata una procedura negoziata mediante indagine di mercato e non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura. Quindi nelle procedure negoziate attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse non deve essere contingentato il numero degli operatori che verranno invitati mentre nelle procedure negoziate avviate mediante utilizzo dell'albo dei fornitori: devono essere invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica e soglia di valore oggetto di acquisizione.

6. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico.

Art. 5

Deroga all'obbligo di rotazione

1. E' possibile derogare al principio di rotazione dando specificamente conto nella motivazione il ricorrere, cumulativamente, delle seguenti condizioni:

- a) particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
- b) effettiva assenza di alternative;
- c) accurata esecuzione del precedente appalto.

Art. 6

Rotazione negli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000,00

1. Negli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro, è consentito derogare all'applicazione delle disposizioni in merito alla rotazione.

Art. 7

Controllo dei requisiti

1. Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:

- a) per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

Il Comune di Coriano procederà, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla verifica delle dichiarazioni fornite previo sorteggio di un campione pari al 5% di tutti gli affidamenti diretti espletati da gennaio a dicembre dell'anno precedente. L'eventuale risultato decimale verrà arrotondato all'unità superiore.

Saranno oggetto di controllo i soli affidatari risultanti dalle determinazioni di affidamento concluse nel periodo sopra indicato che verranno inserite in un elenco Excel con numerazione progressiva basata sull'ordine cronologico delle determinazioni di affidamento. Saranno realizzati due distinti elenchi Excel: uno per gli affidamenti espletati dall'ufficio gare del comune di Coriano, e uno per gli affidamenti realizzati dall'area tecnica del comune di Coriano.

Il sorteggio viene pertanto eseguito utilizzando il "generatore di numeri casuali" disponibile sul sito web della Regione Emilia-Romagna (<http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>) nel rispetto dei criteri contenuti in tale disciplina, a cui si rimanda per qualsiasi informazione esso riguardante. I numeri generati dal generatore individueranno i numeri progressivi dell'Excel suindicato oggetto di sorteggio.

b) per gli appalti di valore pari o superiori ad € 40.000,00 per i servizi e forniture e per gli appalti di lavori, il Comune di Coriano procederà ad effettuare tutti i controlli previsti dal D.lgs. 36/2023.

2. Per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000,00 l'autocertificazione dei requisiti può essere resa mediante autocertificazione tradizionale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, invece che mediante DGUE.

3. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento e, se ancora possibile, alla risoluzione del contratto.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8

Abrogazioni

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce i regolamenti precedenti in materia di affidamenti.

Art. 9

Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore in conformità alle vigenti disposizioni normative.

2. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della L. 7.8.1990 n. 241 e ss.mm.ii., sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Coriano nell'apposita sezione.